Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Prot. Interno N.0160486 del 25/11/2022 - Servizio Amm.ne Serv. Gen. e Att. Contrattuali

Prefettura - di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), sito in Bari Palese (Ba) con una ricettività di n. 80 posti per la durata di 12 mesi prorogabili ad insindacabile giudizio della Prefettura di altri 12 mesi .
Importo presunto € 4.609.570,40 IVA esclusa. CPV 85311000-2 (Servizi assistenza sociale con alloggio).
CIG: 8720741721.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE

VISTA la determina a contrarre prot. I - n. 0063508 del 30/04/2021, con la quale è stato avviato il procedimento per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), sito in Bari-Palese, mediante la quale è stato determinato:
- di indire una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito in Bari Palese per una ricettività di n. 80 posti per la durata di 12 mesi rinnovabile di altri 12 mesi;
- di realizzare la procedura di gara in modalità "ASP" conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- di affidare l'appalto selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 – comma 3 - del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50;
- di approvare il bando di gara, il capitolato d'oneri, il disciplinare di gara, i modelli di partecipazione e gli allegati tecnici, nonché gli altri atti allegati parte integrante e sostanziale;
- di porre a base d'asta l'importo complessivo presunto di € 4.609.570,40 IVA esclusa, oltre € 1.039,00 IVA esclusa, per i costi previsti nel DUVRI ricognitivo, cui seguirà un DUVRI specifico da concordare con l'impresa aggiudicataria;
- di pubblicare gli atti di gara con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e resa consultabile, sul sito internet della Prefettura di Bari www.prefettura.it/bari;
- di dar corso alla pubblicazione del Bando di gara e del conseguente avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, nonché per estratto su n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale e n. 2 quotidiani a rilevanza locale;
- di stabilire che saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di pubblicità, le spese di registrazione del contratto, nonché le spese eventualmente sostenute quale compenso alla Commissione di gara.

VISTI gli avvisi GU/S S89 07/05/2021 229375-2021-IT pubblicati su G.U.C.E., le pubblicazioni su G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP., quotidiani locali, nonché sul sito della Prefettura di Bari in data 18/05/2021, con cui è stata indetta la gara in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con scadenza del termine per la presentazione dell'offerta al 15/07/2021. C.I.G. 8720741721.

VISTO il Disciplinare di Gara e la documentazione allegata , pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze /Consip SpA.

VISTO il decreto prefettizio di nomina della Commissione Giudicatrice n. 138198 del 08/10/2021.

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale Badia Grande, con sede in Trapani, via G. Fardella sn, rappresentante legale Antonio MANCA, nato a Erice il 27/08/1976, ha partecipato alla suddetta gara mediante domanda di partecipazione datata 13/07/2021 con l'allegato DGUE.

VERIFICATO che la suddetta si è collocata al 1° posto in graduatoria a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice.

ACCERTATO che l'offerta presentata dalla Società Cooperativa Badia Grande è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, sì come parimenti sono risultate anormalmente basse anche le offerte delle Ditte classificatesi 2° e 3°, per effetto dei punteggi attribuiti, e che pertanto, con note prot. n. 31316, 31333 e 31374 dell'8/3/2022 la Stazione appaltante ha richiesto, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del Codice dei Contratti, le giustificazioni sull'offerta e, particolarmente, sulla copertura di tutti i costi previsti nel capitolato e nelle specifiche tecniche; che tali giustificazioni sono state trasmesse, in data 29/03/2022, prot. 42440 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, al fine di acquisire l'autorevole parere tecnico dell'Ente , in particolar modo sulla copertura del costo del personale; che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, con nota prot. I 48808 dell'11/04/2022, ha evidenziato l'impossibilità a esprimere un parere tecnico esaustivo in assenza della tabella del costo del lavoro così come disposta dal Ministero del Lavoro nonché di ulteriori approfondimenti riguardanti le offerte; che con nota prot. I n. 81610 del 21/06/2022 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha considerato ancora non esaurienti le giustificazioni presentate e la necessità di un ultimo e definitivo supplemento istruttorio da parte delle tre ditte; che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, con nota prot. 55466 del 4/8/2022, pervenuta in data 14/09/2022, riscontrando la nota della Prefettura di Bari del 5 luglio 2022, con cui ha acquisito le ulteriori informazioni prodotte da parte degli operatori economici classificatisi ai primi tre posti in graduatoria, si è così espresso *"...quanto rappresentato da ciascuna delle tre ditte, supera le criticità eccepite da questo Ufficio... in merito al costo del lavoro dalle stesse esposto nella tabella allegata alla offerta di gara"*.

RILEVATO che questa Stazione appaltante è venuta a conoscenza, tramite nota dell'Avvocatura dello Stato di Bari n. Cons. 2577/2022-GN, pervenuta l'8/09/2022, che MANCA Antonio, rappresentante legale della società cooperativa prima classificata, è destinatario di un procedimento penale presso il Tribunale civile e Penale di Bari con richiesta di rinvio a giudizio nell'udienza del 25/11/2022 per gravi reati contestati per frode nelle pubbliche forniture.

PRESO ATTO, altresì, che la Prefettura di Trapani ha informato questa Prefettura che la medesima ditta, collocatasi al 1° posto in graduatoria nella gara per l'affidamento del servizio di accoglienza del C.P.R. di Trapani, è stata esclusa dalla gara con decreto prefettizio n. 57491 del 1° agosto 2022, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) e c-bis) del D. lgs n. 50/2016, a seguito del rinvio a giudizio, disposto dal Tribunale di Trapani, a carico del legale rappresentante MANCA Antonio e che tale provvedimento di esclusione, avvalorato dal parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, viene motivato dalla circostanza che, a norma del citato art. 80 comma 5 lettera c), *" l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità tanto da legittimare la stazione appaltante stessa a procedere all'esclusione dalla procedura di gara...."*.

RILEVATO che il rappresentante legale della cooperativa in oggetto ha dichiarato, all'interno della richiesta di partecipazione di *"non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5, lett. c e c-bis) del codice"*, né ha provveduto ad informare questa Stazione appaltante in tempi successivi, pur essendo, invece, ben consapevole, delle pendenze giudiziarie a suo carico, in quanto l'avviso di conclusione delle indagini presso la Procura di Trapani gli è stato notificato in data 31/7/2021.

VERIFICATO che, a norma dell'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualsiasi momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3, 4 e 5"*.

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Cons. n. 2994/2022-GN del 10/10/2022, richiesto dalla Stazione appaltante con nota prot. U 0124922 del 23/09/2022, con il quale l'invocato Organo tecnico ha evidenziato, tra l'altro, che, *"... alla stregua delle illustrate coordinate ermeneutiche, degli atti trasmessi e di quanto rappresentato da codesta Amministrazione, la Scrivente ritiene che, nei caso di specie, sussistono clementi sufficienti per avviare il procedimento di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 della società cooperativa Badia Grande dal-*

la gara indetta dalla Prefettura di Bari per l'affidamento della fornitura dei servizi di gestione dei Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari-Palese.

Il primo elemento di rilievo può certamente essere costituito dal rinvio a giudizio da parte della Procura di Bari dei rappresentante legale della società cooperativa Badia Grande, sig. Antonio Manca; della sig.ra Bello Marianna, dipendente della medesima società cooperativa, con mansioni di Direttrice del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari-Palese; dei sig. Cimino Giovanni, rappresentante legale dell' Associazione Paceco Soccorso, quest'ultima affidataria da parte della società cooperativa Badia Grande del servizio di assistenza medica e sanitaria presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari-Palese; del sig. Tartamella Antonino Giuseppe Salvatore, medico responsabile del presidio sanitario dei Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari-Palese per conto dell' Associazione Paceco Soccorso, tutti imputati nel procedimento penale n. R.G.N.R. 9924/2019 - R.G. GIP n. 5876/2022 - Tribunale di Bari, per il reato di cui all'art. 356 c.p., contestato peraltro in concorso a tutti gli imputati. Come si legge dal citato decreto di rinvio a giudizio, ai citati imputati è contestato che: "in concorso e previo concreto fra loro, nelle qualità sopra per ciascuno rispettivamente indicate, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, commettevano frode nell'esecuzione del contratto di affidamento servizi e forniture (Codice CIG n. 7174112880) relativi al funzionamento del Centro di Permanenza per è Rimpatri C.P.R. (ex C.I.E.) di Bari-Palese, segnatamente nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura del servizio di assistenza sanitaria, in presenza e in reperibilità, agli ospiti del C.P.R. ..." ; ed ancora: *" ... Ulteriore elemento che potrà essere valutato ai fini dell'esclusione della società cooperativa Badia Grande è anche l'omessa comunicazione dei rinvio a giudizio del rappresentante legale della citata società cooperativa, sig. Antonio Manca, innanzi al Tribunale di Trapani per i reati di cui agli artt. 356 483 640 c.p. tutti commessi nella gestione del servizio di accoglienza del C.P.R. di Trapani da cui è peraltro scaturito il decreto n. 57491 dell'01.08.2022, con cui la Prefettura di Trapani ha già disposto l'esclusione della società cooperativa di che trattasi dalla procedura di affidamento del servizio di accoglienza del C.P.R. di Trapani ai sensi dell'art. 80, comma $, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016.*

(Omissis)... si deve sottolineare che, secondo quanto rappresentato da codesta Amministrazione, il sig. Antonio Manca avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale iniziato dalla Procura di Trapani in data 31.07.2021, senza tuttavia mai comunicare tale circostanza alla stazione appaltante.

Ebbene, tale ultima circostanza può ritenersi autonomamente valutabile quale causa di esclusione della società cooperativa Badia Grande anche nell'ambito della gara indetta dalla Prefettura di Bari per l'affidamento della fornitura dei servizi di gestione del Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari-Palese, alla stregua della successiva lett. c-bis del comma 5. dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016, in quanto suscettibile di integrare la fattispecie di omessa informazione in ordine alla carenza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione."

"... Sul punto, infatti, può osservarsi che, nelle procedure di gara pubbliche, l'obbligo di mantenere i requisiti di partecipazione sussiste non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma per tutta la durata del procedimento di gara e anche successivamente alla sua conclusione (cfr. Cons. St., VI, 25 settembre 2017, n. 4470). E, infatti, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, i partecipanti alle procedure d'appalto della Pubblica amministrazione, sono gravati dall'obbligo di comunicare alla stazione appaltante nel corso della gara tutte le vicende anche sopravvenute attinenti allo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità morale e professionale, dei concorrenti (cfr. ex multis, Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; Cons. St. 16 dicembre 2020, n. 8514; Cons. St., III, 13 giugno 2018, n. 3628).".

Ed ancora: *"Nel caso di specie, l'omissione di cui alla lett. c-bis) del comma 5, dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 è vieppiù rilevante per due ordini di ragioni: in primo luogo, trattasi di un proce-*

dimento penale avente ad oggetto l'accertamento di reati — tra i quali quello di cui all'art. 356 c.p. — che, in caso di condanna, determinerebbero l'automatica esclusione della impresa dalla gara ex art. art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016; in secondo luogo, i reati contestati risultano tutti commessi nella gestione del servizio di accoglienza del C.P.R. di Trapani, ossia di un'attività del tutto analoga a quella oggetto di affidamento nella presente procedura ad evidenza pubblica."

DATO ATTO delle innumerevoli contestazioni cui la Società Cooperativa Badia Grande è incorsa durante la gestione dell'appalto, e che per ciascuna di esse contestazioni è stata puntualmente svolta la procedura in contraddittorio con la parte interessata e che purtuttavia, a fronte delle giustificazioni fornite dalla parte, il Direttore dell'esecuzione ha applicato penali, nell'anno 2018, per importi pari al 8,50% dell'importo contrattuale, nell'anno 2019 per importi pari al 13,50%, nell'anno 2020 per importi pari all'1%, nel 2021 per importi pari al 4%, nell'anno in corso per importi pari al 2% .

DATO ATTO, altresì, che, con nota prot. n. U-0139680 del 19/10/2022, è stato dato avvio all'apposita istruttoria nell'ambito del procedimento amministrativo, in contraddittorio con il soggetto interessato, richiesta come condizione necessaria dall'Organo tecnico adito quale fondamento per l'adeguata motivazione del provvedimento espulsivo.

VISTA la nota di risposta della Cooperativa interessata prot. I-0146418 del 31/10/2022, mediante la quale la suddetta Ditta ha fatto pervenire le proprie osservazioni ex art. 10bis della l. 241/90.

RITENUTE insufficienti e tardive le misure di self-cleaning adottate dalla Ditta interessata, in quanto intervenute successivamente alle omissioni rilevate ed ininfluenti riguardo l'insorgenza e la permanenza delle fattispecie ostative anche alla luce della Sentenza del TAR Sicilia – Palermo –Sez. III, ex art. 119 d.lgs. n. 104/2021, RGN. 3002/2022 – RG. RIC n. 1536/2022, che nel respingere il ricorso della Soc. Coop. Badia Grande al decreto di esclusione dalla gara emesso dalla Prefettura di Trapani, ha evidenziato che "non può assumere rilievo il dato, sottolineato dalla parte ricorrente, ...che la stessa impresa abbia operato il così detto *self-cleaning*... escludendo dalla compagine sociale il legale rappresentante già rinviato a giudizio....detta misura esplica effetto solo "pro futuro" ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse, non essendo ipotizzabile un loro effetto retroattivo....."

VISTE le Linee Guida ANAC n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, di recente aggiornate al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108, recanti *"Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione della circostanze di esclusione di cui all'articolo 80. comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici"*, secondo. cui possono rilevare quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) gli illeciti professionali. gravi, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità, a tal fine individuabili anche a seguito di provvedimenti di rinvio a giudizio per reati di falso e tra gli altri, per i reati contemplati all'art 356 dei codice penale da parte del rappresentante legale, come nel caso in esame, con riferimento al rappresentante legale della Cooperativa Sociale Badia Grande.

CONSIDERATO che la citata Autorità precisa che gli illeciti professionali rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.

ACCERTATO altresì che le condotte rilevanti di cui alla lett. c-bis) del comma 5 del citato art 80, identificabili, nel casa di specie, nell'omessa dichiarazione nell'ambito della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara, se anche dovuta a negligenza, possono considerarsi suscettibili di influenzare il processo decisionale per il corretto svolgimento della procedura di selezione e pertanto possono determinare l'esclusione dalla gara in argomento.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, come si evince anche dalle citate Linee Guida ANAC, che le due fattispecie menzionate possono essere considerate come cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c del codice dei contratti integrando entrambe i gravi illeciti professionali in capo alla cooperativa, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, che il rappresentante legale si è reso responsabile di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, peraltro, già emersa

nell'ambito delle condotte evidenziate nel decreto di rinvio a giudizio in pregiudizio di altre Prefetture - Stazioni appaltanti.

VERIFICATO quanto previsto dal comma 6 del citato art. 80 che recita *" le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualsiasi momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2,4 e 5".*

RITENUTO pertanto che ricorrano gli estremi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) e quindi l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara per la gestione del CPR di Bari-Palese indetta da questa Prefettura e pubblicata in data 18/05/2021.

VISTO l'avvio di procedimento ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 inviato al rappresentante legale con nota prot. n. U-0139680 del 19/10/2022 e le osservazioni pervenute con nota prot. I-0146418 del 31/10/2022, che, tuttavia, non incidono sulla valutazione della stazione appaltante.

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari acquisita al protocollo n.64422 del 21/11/2022, con la quale l'Organo tecnico, a fronte delle giustificazioni fatte pervenire dalla Soc. Cooperativa Badia Grande, ha confermato l'orientamento sopra esposto, rimarcando, ulteriormente, l'attuale inaffidabilità degli Organi societari per aver omesso, anche successivamente al 03/08/2022, data di insediamento della nuova compagine sociale, di dare tempestiva informazione a questa Stazione appaltante dei procedimenti penali in cui era coinvolto il sig. Antonio Manca.

VISTO l'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50 /2016.

VISTI gli artt. 29, 76 e 213 del D.lgs. n. 50/2016.

VISTO l'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

VISTO il Regolamento A.N.A.C. per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dell' Autorità del 29/7/2020 — Delibera n. 721;

DISPONE

L'ESCLUSIONE, ai sensi dell'art. 80 coma 5 lett. c) del D.lgs n. 50/2016, dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito in Bari Palese, per una capienza di n. 80 posti, indetta dalla Prefettura di Bari e pubblicata il 18/05/2021, della Soc. Cooperativa Sociale Badia Grande, via Girolamo Fardella snc, lotto 16 TRAPANI.

Di provvedere si sensi dell'art. 29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Bari-Stazione appaltante, dei presente provvedimento di esclusione.

Di dare avviso al concorrente; ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b, del D. lgs. 50/2016, del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.

Il presente provvedimento di esclusione sarà oggetto di apposita segnalazione all' ANAC ai sensi degli artt 80 e 213 del D.lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente; entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Bari, *data del protocollo informatico*

Il Prefetto
(Bellomo)

Il Presidente
della Commissione Giudicatrice
(Guida)